DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO (OCM) DEL VINO

Art. 46

Assenza di nuovi o maggiori oneri

All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui all'articolo 44 e del comitato di cui all'articolo 45 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attivita' della commissione e del comitato non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

Versione in vigore dal 28 marzo 2006, non più in vigore dal 12 gennaio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino
Estremi	Legge 20 febbraio 2006, n. 82
Capo	XI — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-di-attuazione-della-normativa-comunitaria-concernente-l/art-46-assenza-di-nuovi-o-maggiori-oneri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it